

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E L'ASSOCIAZIONE "L'ALTRO DIRITTO BOLOGNA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE GIURIDICA E CONSULENZA EXTRAGIUDIZIALE IN FAVORE DI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE "ROCCO D'AMATO" DI BOLOGNA

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,

TRA

COMUNE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con ordinanza sindacale P.G. n. 360655/2016 del 27/10/2016, che interviene al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale DD/PRO/2019/1903,

e

L'Associazione denominata **"L'Altro Diritto Bologna"** (C.F. 91353670374), con sede in Bologna, Via Porrettana 48/2, iscritta alle Libere Forme associative del Comune di Bologna n. Archivio 2359 Prot Iscrizione Albo 38279/2013, legalmente rappresentata dall'Avv. Silvia Furfaro, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

Premesso che:

- il Garante per i diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna, (di seguito Garante) nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità della persona in stato di privazione della libertà, che implica, tra l'altro, che ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato nelle forme previste;
- il Garante opera pertanto al fine di realizzare l'effettivo godimento dei diritti delle persone detenute nella Casa Circondariale "Rocco d'Amato" di Bologna;
- il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone reclusi, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento);

Premesso altresì che:

- l'Associazione di volontariato **"L'Altro diritto Bologna"** (di seguito Associazione) svolge da anni nel Carcere "Rocco d'Amato" attività di consulenza extragiudiziale in favore di

soggetti detenuti e ha maturato esperienza di informazione giuridica, di ricerca e documentazione;

- l'Associazione di volontariato "L'Altro diritto Bologna" dal 1 dicembre 2012 svolge nel Carcere di Bologna attività di consulenza extragiudiziale in favore di soggetti detenuti, in collaborazione con l'Ufficio del Garante, nell'ambito di convenzioni con il Comune di Bologna, l'ultima delle quali terminata il 30/11/2018 (Rep. n. 3339/2018 P.G. n. 116463/2018);

- "L'Altro Diritto Bologna", ha manifestato la disponibilità a proseguire e consolidare le attività descritte al punto precedente in favore delle persone detenute presso la Casa Circondariale di Bologna, in collaborazione con l'Ufficio del Garante, ed ha presentato a tale scopo apposito Progetto acquisito, nella versione definitiva, con PG n. 30027/2019 e qui allegato;

- in virtù dell'esperienza maturata, valutato positivamente l'esito delle precedenti collaborazioni, è individuato nell'Associazione "L'Altro Diritto Bologna" il soggetto qualificato a proseguire nelle attività di informazione giuridica e consulenza extragiudiziale in favore delle persone recluse nella Casa Circondariale di Bologna;

- che lo Statuto dell'Associazione "L'Altro Diritto Bologna" prevede che le finalità oggetto della presente Convenzione rientrino fra gli scopi sociali dell'Associazione stessa;

Visto:

- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii., riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul Volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)" e successive modificazioni, ha determinato i criteri con i quali disciplinare i rapporti degli Enti Locali con le Organizzazioni di Volontariato (art. 14);

- la Regione Emilia-Romagna, con la predetta legge, riconosce le funzioni dell'attività di volontariato, favorendone l'apporto nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 Contenuto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata a regolamentare il proseguimento del rapporto di

collaborazione tra Comune di Bologna - Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - e Associazione "L'Altro Diritto Bologna", per lo svolgimento di attività di informazione giuridica e consulenza extragiudiziale in favore di persone recluse nella Casa Circondariale di Bologna.

Il Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a fornire ai volontari dell'associazione la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione "L'Altro Diritto Bologna" si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli. In particolare l'Associazione si impegna a proseguire nelle seguenti attività:

- a. Offrire un servizio di ascolto e informazione sui diritti dei detenuti, con particolare riferimento a questioni che attengono al diritto dell'immigrazione. Questo servizio verrà attivato con cadenza settimanale, con la presenza di un'équipe di giuristi (in numero di 2 presumendo di riuscire ad incontrare un numero compreso tra i 7 e i 10 detenuti a settimana);
- b. Fornire al Garante informazioni di carattere giuridico, sociale e sanitario che potranno essere utili al suo operato;
- c. Redigere e trasmettere al Garante un rapporto finale sull'attività svolta.

Art. 3 Qualifica operatori e copertura assicurativa

L'Associazione "L'Altro Diritto Bologna" garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche l'attività richiede.

L'Associazione garantisce inoltre la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore e dai Decreti ministeriali attuativi. Prima dell'inizio dell'attività, l'Associazione provvederà a fornire al Responsabile dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale copia della relativa polizza ed elenco degli operatori interessati al servizio.

Art. 4 Materiale informativo

Saranno a carico del Comune di Bologna, con riferimento all'espletamento dei servizi in parola, l'eventuale materiale informativo a stampa, che sarà concordato tra "L'Altro Diritto Bologna" e il Garante, e il materiale informativo diffuso via internet attraverso i siti istituzionali del Comune di Bologna e realizzato con le medesime intese e competenze di cui al materiale a stampa. In particolare l'Amministrazione si riserva il diritto di mettere in rete e diffondere i rapporti annuali.

Art. 5 Norme di comportamento

"L'Altro Diritto Bologna" assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte dei volontari impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme

nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti indicati dal Garante qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio.

Ai volontari, se esercitanti la professione di avvocato, consulente o altra libera professione, è inoltre fatto divieto di acquisire in proprio come clienti i cittadini che incontrano nel corso dell'attività svolta in forza della presente Convenzione.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 6 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente convenzione.

L'Associazione non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

L'Associazione è designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

Art.7 Durata della convenzione

La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data della sua stipula fino al 31/12/2019.

Art. 8 - Rimborsi

Conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 117/2017 art.56, co 2 e dalla L.R. Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12, art. 13, gli oneri e le spese effettivamente sostenuti dall'Associazione sono ammesse a rimborso, previa rendicontazione, nei limiti di Euro 500,00 (cinquecento). Le spese ammesse a rimborso, in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, sono individuate nelle seguenti tipologie:

- a) quota parte di spese generali di funzionamento dell'Associazione corrispondente all'incidenza del programma di attività di cui alla presente Convenzione rispetto al complesso delle attività gestite dall'Associazione;
- b) oneri assicurativi;
- c) spese sostenute direttamente dai Volontari utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- d) eventuali spese sostenute dall'Associazione per dispositivi di sicurezza, indumenti e protezioni individuali (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico del Comune.

Art. 9 Responsabilità civile e penale

L'Associazione esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi, che dovessero derivare dallo svolgimento da parte dell'Associazione medesima delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 10 Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme generali e speciali vigenti in materia e a quelle richiamabili rispetto ai casi di volta in volta presentati per la mediazione, anche con riferimento alla Legge n. 69/2009 e al D. Lgs. n. 28/2010, se e quando richiamabili, assumendosi l'Associazione ogni responsabilità in merito.

La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento totale o parziale agli impegni che l'Associazione assume con il presente atto.

Il Comune di Bologna si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi a mezzo di raccomandata a.r., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 11 Clausole

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge n. 266/1991 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 634/1972.

Art. 12 Foro competente

In caso di controversie, competente a giudicare sarà il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, lì

Per il Comune di Bologna

Il Direttore del Settore Staff del Consiglio Comunale

Avv. Maria Pia Trevisani

Per l'Associazione "L'Altro Diritto Bologna"

Il Legale Rappresentante

Avv. Silvia Furfaro
